



Ministero della Salute

Ministero della Salute

DGSAN

0008474-P-22/03/2011

I.4.c.c.8.10/2



86351502

Roma.....

**Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province autonome**

Loro Sedi

**Agli Uffici di Sanità Marittima
Aerea e di Frontiera**

Loro sedi

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

**Al Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute**
Piazza Marconi, 25
00144 Roma

Al Centro Inox
Piazza Velasca 10
20122 Milano

Alla Federacciai
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

DGSAN
Agli Uffici II e VIII
SEDE

OGGETTO: Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili. D.M. 258 del 21.12.2011.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 4.2.2011 è stato pubblicato il D.M. del 21.12.2010 n. 258, recante il regolamento indicato in oggetto.

Come è noto agli acciai inossidabili e agli oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire in contatto con gli alimenti, si applicano i principi di carattere generale del Regolamento (CE) 1935/2004 e le disposizioni specifiche nazionali dettate dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973.

In particolare il D.M. 21 marzo 1973 riporta all'allegato II, sez. 6 la lista degli acciai inossidabili che possono essere utilizzati a contatto con gli alimenti e agli articoli 36 e 37 i controlli analitici previsti per accertare la conformità degli oggetti da essi costituiti.

Nel corso degli anni l'allegato II sezione 6 è stato più volte modificato a seguito delle richieste di inserimento di nuovi acciai presentate dalle Imprese, da ultimo dal D.M. n. 176 del 27 ottobre 2009.

Nel D.M. 258/2010, oltre all'inserimento di quattro nuovi acciai, si è proceduto a sostituire l'allegato II, sezione 6, del D.M. 21 marzo 1973 in modo da disporre di un unico elenco degli acciai inossidabili autorizzati. Al contempo è stato modificato l'articolo 37, nonché l'allegato IV, sezione 2, in quanto è stata inserita anche la ricerca del manganese e fissato il relativo limite di migrazione specifica a 0.1 ppm.

Al fine di consentire agli operatori del settore le opportune verifiche tecniche circa il rispetto del nuovo limite di migrazione specifica del manganese, è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi per la produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del regolamento stesso, ma conformi alle disposizioni preesistenti.

Con l'occasione, per ragioni di semplificazione normativa, con la previsione di cui all'articolo 5 del D.M. 258/2010 si è provveduto alla abrogazione espressa delle disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili, ciò al fine di ricondurre in un unico testo tutta la disciplina degli acciai inossidabili a contatto con gli alimenti.

Si sottolinea come gli oggetti in acciaio inossidabile e gli acciai inossidabili utilizzati nelle produzioni nazionali e importati da Paesi terzi, devono pertanto rispettare quanto sopra descritto ed essere accompagnati dalla relativa dichiarazione di conformità.

Si ringrazia per la collaborazione.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrelli)

EC